

Codice DB1422

D.D. 14 novembre 2014, n. 3145

**Art. 12 del D. Lgs 152/2006 - Fase di verifica del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) inerente al "Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA)", presentato dall'Autorità di Bacino del fiume Po - Espressione del parere di competenza.**

In data 15/09/2014 il proponente Autorità di Bacino del fiume Po, con sede in via Garibaldi 75 - 43100 Parma, ha consegnato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la documentazione necessaria all'avvio, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006, della fase di verifica del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) inerente al "Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA)", nell'ambito del quale la Regione Piemonte deve esprimere il proprio parere, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, che può essere interessato dagli effetti che l'attuazione del piano può avere sull'ambiente.

Il Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA) è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 49/2010, che contiene le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo di ridurre le conseguenze negative dei fenomeni alluvionali nei confronti della salute umana, del territorio, dei beni, dell'ambiente, del patrimonio culturale e delle attività economiche e sociali. Esso deve coinvolgere tutti i soggetti istituzionali e i portatori d'interesse competenti al fine di elaborare le direttrici delle azioni in modo coerente e condiviso.

Con nota prot. n. 6382 del 12/09/2014 l'Autorità di Bacino del fiume Po ha trasmesso alla Direzione Regionale Ambiente la documentazione relativa alla suddetta fase di verifica della procedura di VAS.

Il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, così come previsto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008, verificata la natura e le caratteristiche del piano, ha attivato, con nota prot. n. 11749/DB1002 del 17/09/2014, l'Organo Tecnico Regionale ed ha individuato la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, in quanto competente per materia, quale struttura responsabile del coordinamento delle funzioni regionali inerenti al procedimento in oggetto.

Con nota prot. n. 48297/DB1422 del 26/09/2014, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, in applicazione della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, ha convocato in data 07/10/2014 la riunione dell'Organo Tecnico Regionale, ai fini di espletare l'istruttoria volta all'espressione del parere regionale circa l'assoggettabilità o meno del piano in oggetto alla fase di valutazione.

In data 07/10/2014 si è svolta la riunione dell'Organo Tecnico, nel corso della quale si è approfondita la reale portata delle modifiche introdotte dal Piano rispetto a quanto evidenziato nella documentazione a disposizione, da cui sembrerebbe trattarsi di un piano meramente conformativo, costituente un quadro di invariante, che va ad adempiere alle richieste dell'Unione Europea e le cui nuove conoscenze dovranno trovare applicazione in una fase successiva.

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'Organo tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, sulla base degli elaborati presentati, in accordo con il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico, si evidenzia quanto segue.

- Il Piano affronta tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni:
  - la prevenzione,
  - la protezione,
  - la preparazione, compresi la previsione delle alluvioni e i sistemi di allertamento.
- Il PGRA è un piano strategico, che definisce gli obiettivi concreti che si devono raggiungere in un arco di tempo stabilito. I cinque obiettivi generali sono i seguenti:
  1. migliorare la conoscenza del rischio
  2. migliorare la performance dei sistemi difensivi esistenti
  3. ridurre l'esposizione al rischio
  4. assicurare maggior spazio ai fiumi
  5. difesa delle città e delle aree metropolitane
- In senso trasversale rispetto a questi obiettivi si aggiunge un'azione di rafforzamento della governance che prevede azioni di:
  - potenziamento dei legami funzionali tra le diverse pianificazioni settoriali
  - miglioramento del rapporto tra le fasi di pianificazione, programmazione e gestione ai fini del consolidamento della filiera della gestione dei rischi alluvionali
  - integrazione tra le misure del PDGPO e del PGRA
  - formazione e informazione permanente dei tecnici e degli amministratori coinvolti
  - supporto alle amministrazioni locali ai fini dell'applicazione delle migliori pratiche nella gestione dell'uso del suolo.
- Il PGRA si inserisce sia nel sistema di Protezione civile, sia nel sistema di pianificazione di difesa del suolo.
- Questo primo ciclo di pianificazione è da intendersi come aggiornamento del vigente Piano Assetto Idrogeologico (PAI), approvato nel 2001, rispetto al quale il PGRA apporta nuovi approfondimenti del quadro conoscitivo di riferimento o revisioni di aspetti già trattati dal PAI, ma riesaminati nell'ottica della Direttiva alluvioni.
- Le differenze emerse in materia di rischio rispetto alle precedenti previsioni del PAI daranno eventualmente luogo ad altre fasi di pianificazione e programmazione attuative o ad attività parallele per la costruzione della coerenza tra gli atti di gestione del territorio, quali:
  - revisione degli strumenti urbanistici vigenti a scala comunale,
  - aggiornamento delle fasce fluviali e delle linee generali di assetto idraulico del PAI vigente (varianti al PAI),
  - redazione dei Programmi di gestione dei sedimenti,
  - eventuale riorientamento dei contenuti del PGRA nel corso dell'applicazione della procedura di VAS relativa ad altri atti distrettuali, quali il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po,
  - costruzione di sinergie con i contenuti dei Programmi di Sviluppo Rurale,
  - coerenza esterna con i principali strumenti di pianificazione e programmazione vigente, attraverso la presa in carico degli obiettivi contenuti nella legislazione comunitaria.
- Nel documento di verifica di assoggettabilità si evidenzia che non sono previsti nel PGRA ulteriori interventi strutturali, di cui agli allegati II, III e IV della parte seconda del D.lgs. 152/2006, rispetto a quelli già previsti dal PAI e, al di fuori di questi, il PGRA può prevedere "interventi per la laminazione delle piene per i quali sono necessarie valutazioni costi-benefici fra le diverse localizzazioni possibili delle opere".
- Nel processo di approfondimento che verrà sviluppato nei prossimi mesi dal proponente al fine di pervenire ad un Progetto di Piano che tenga conto dei contributi delle Amministrazioni, dei cittadini e dei portatori di interesse, si prevede che sarà prodotto un quadro specifico delle criticità e delle misure per le diverse aree ed elementi a rischio, articolato in Schede relative a singole unità idrografiche di gestione.

Tutto ciò premesso, si evidenziano le seguenti problematiche e lacune:

- Il Piano può avere possibili ricadute sul sistema delle pianificazioni territoriali afferenti ad altri settori, quali energia, trasporti, attività estrattive, agricole, forestali, della pesca, di bonifica, dei rifiuti e del turismo.
- Non risulta esauriente verificare la coerenza esterna del PGRA solo con i contenuti e gli obiettivi della legislazione comunitaria, in quanto, al fine di rafforzare la coerenza dell'azione pubblica sul territorio, è opportuno un confronto anche a livello dei principali strumenti di pianificazione e programmazione vigenti, tra i quali in particolare il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po ed i Programmi di Sviluppo Rurale.
- Le ricadute ambientali del Piano e gli aspetti innovativi che questo introdurrà nel quadro pianificatorio e programmatico in atto non sono valutabili pienamente alla luce dei documenti attualmente disponibili.
- Attualmente coesistono nel quadro normativo nazionale l'art. 68 del D.lgs. 152/2006 che esclude gli stralci del piano assetto idrogeologico dalla procedura di VAS, e il D.lgs. 49/2010 così come modificato dalla L. 97/2013 che prevede la verifica di assoggettabilità alla VAS per il solo PGRA, creando incertezza circa l'obbligo di sottoporre alla valutazione gli altri componenti della filiera pianificatoria relativa alla gestione del rischio alluvione. In tale contesto normativo si fa presente che la Regione Piemonte ha stabilito l'applicazione della procedura di VAS ai Programmi gestione dei sedimenti e ha invece escluso con l'art. 17 c. 9 della L.R. 56/1977 le varianti urbanistiche comunali di mero adeguamento al PAI dal medesimo procedimento.
- Il Piano in oggetto, pur non prevedendo attualmente interventi strutturali, definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti di regolazione dei corsi d'acqua, contenendo criteri o condizioni, ascrivibili agli interventi non strutturali, che potranno orientare e condizionare i successivi atti di approvazione di progetti stessi, nel senso di porre dei limiti in merito al tipo di attività o di progetto consentito in una determinata zona, oppure di includere condizioni da soddisfare per ottenere l'autorizzazione, oppure ancora di carattere vincolistico finalizzati a salvaguardare determinate caratteristiche della zona interessata. La mancata previsione di interventi strutturali, a questo livello di pianificazione non sembra dirimente rispetto all'accertamento della necessità di valutazione, come richiamato nelle Linee-guida della Commissione europea per l'attuazione della Direttiva 2001/42/CE.
- Come evidenziato nel documento di verifica di assoggettabilità, le modifiche del regime idrologico e delle condizioni di deflusso dei corsi d'acqua, unitamente alle manipolazioni dell'alveo, determinando alterazioni delle portate liquide e solide, costituiscono il motore di significativi cambiamenti della morfologia fluviale e della struttura ecosistemica, con forti ripercussioni sulle comunità acquatiche e sulla qualità delle risorse idriche e influenzano lo stesso importante ruolo ecologico che svolgono i corsi d'acqua per il territorio.
- La documentazione predisposta per la presente fase di verifica non risulta esauriente, in particolare in merito ad origine e completezza dei dati di riferimento e pertanto sarebbe necessario approfondire con i soggetti competenti in materia ambientale sia gli aspetti conoscitivi alla base delle valutazioni del rischio, sia gli aspetti pianificatori e programmatici per la gestione del rischio.
- Il piano riguarda tutto il sistema idrografico regionale e pertanto interessa un gran numero di Aree naturali protette e di Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), di cui alla L.R. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". A tale proposito si segnala che fra i soggetti con competenza ambientale sono stati individuati solo i tre Enti di gestione delle aree protette del Po, mentre di fatto tutti gli Enti di gestione delle aree protette del Piemonte sono potenzialmente interessati dal PGRA. Inoltre sono state di recente approvate le Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 (D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014), vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività nel territorio regionale; esse sono costituite da una serie di disposizioni, articolate

in buone pratiche, obblighi e divieti di carattere generale, efficaci per tutti i Siti della Rete Natura 2000, unitamente a disposizioni specifiche relative a gruppi di habitat costituenti tipologie ambientali prevalenti presenti in ciascun sito.

- Allo stato attuale di definizione del PGRA non è possibile prevedere se esso comprenderà o meno nuovi interventi strutturali tali da interferire con i Siti della Rete Natura 2000 e di conseguenza il PGRA dovrebbe essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza, di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e all'art. 44 della L.R. 19/2009, al fine di effettuare una valutazione adeguata in sede di pianificazione degli effetti complessivi dell'insieme delle azioni previste.

Si ritiene pertanto che nella valutazione circa la necessità di procedere alla fase di valutazione della VAS per il piano in oggetto, si debbano tenere in considerazione tutti i rilievi e le criticità sopra esposte. Qualora l'autorità competente decida di non procedere alla successiva fase di valutazione del piano, dovranno essere fornite indicazioni per risolvere le criticità evidenziate e previste le specifiche prescrizioni di seguito riportate:

1. Si dovrà prevedere l'applicazione della procedura di VAS agli altri componenti della filiera di pianificazione previsti in attuazione del Piano per la valutazione e gestione delle alluvioni, come annunciata negli elaborati ma non garantita dal quadro legislativo attuale in modo uniforme nell'intero distretto, con particolare riferimento alle fasi di revisione eventuale delle fasce anche in assenza di nuovi elementi strutturali, ed ai programmi di gestione dei sedimenti.
2. Si dovrà precisare l'origine e la consistenza dei dati che hanno consentito la revisione delle mappe di pericolosità e di rischio.
3. Si dovrà garantire di avere considerato nell'elaborazione delle mappe di pericolosità e di rischio gli impianti potenzialmente pericolosi, compresi quelli del ciclo del nucleare, nonché gli stabilimenti considerati "a rischio di incidente rilevante" ai sensi del D.Lgs. 334/1999 e riportati nello specifico elenco redatto in ottemperanza ai disposti della L.R. 32/1992, in aggiunta a quanto individuato come "Impianti industriali ad elevato potenziale inquinante (IED – Industrial Emissions Directive)".
4. Si dovrà considerare nella definizione delle mappe di rischio la presenza di siti contaminati ai sensi del D.Lgs. 152/2006, la cui ubicazione e le caratteristiche di pericolosità sono rilevabili dall'anagrafe regionale dei siti contaminati prevista dallo stesso decreto.
5. Si dovranno verificare i dati relativi alle Aree naturali protette ed ai Siti della Rete Natura 2000 sulla base delle informazioni contenute nel sito regionale <http://gis.csi.it/parchi/index.htm>, nel quale è anche resa disponibile la cartografia digitale.
6. Si dovrà verificare la compatibilità dei progetti con le disposizioni indicate nei Piani di gestione dei Siti Rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 19/2009.
7. Si dovrà verificare, per quanto concerne il sistema regionale delle aree protette (parchi naturali, riserve naturali, riserve speciali), la coerenza degli interventi previsti dal PGRA qualora interessino direttamente il territorio delle aree protette - rispetto alle finalità istitutive ed alle norme generali di tutela e salvaguardia stabilite agli artt. 7 e 8 della citata L.R. 19/2009; dovrà essere inoltre verificata la compatibilità con gli strumenti di gestione delle aree protette (Piani d'Area, Piani naturalistici).
8. Si dovrà aggiornare l'elenco delle aree protette contenuto nell'elaborato 3 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, predisposto nel periodo antecedente al 2010 in previsione della adozione del Piano;
9. Si dovranno monitorare gli effetti del PGRA secondo un programma che evidenzi il peso effettivo della applicazione di strategie di riqualificazione morfologica nella gestione delle alluvioni (obiettivo n. 4 e 5 di cui allo Schema di Progetto di Piano).
10. Tutti i progetti degli interventi previsti dal Piano e suscettibili di interferire, anche indirettamente, con i Siti della Rete natura 2000, dovranno essere sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e dell'art. 43 della citata L.R.

19/2009. La Valutazione d'Incidenza dovrà essere effettuata anche per gli interventi ricadenti al di fuori del confine del SIC/ZPS, qualora suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative su specie ed habitat.

Tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRIGENTE

Vista la direttiva 85/337/CEE;  
visto il D.P.R. 357/1997;  
visto il D. Lgs. 152/2006;  
vista la L.R. 40/1998;  
vista la L.R. 19/2009;  
vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999;  
vista la D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008;

#### *determina*

di esprimere, nell'ambito della Fase di verifica del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) inerente al "Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA)", presentato dall'Autorità di Bacino del fiume Po, il seguente parere ai sensi dell'art. 12 c. 2 del D.Lgs. 152/2006.

Dagli approfondimenti condotti dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, sulla base degli elaborati presentati, si ritiene che sussistano le seguenti problematiche e lacune:

- Il Piano può avere possibili ricadute sul sistema delle pianificazioni territoriali afferenti ad altri settori, quali energia, trasporti, attività estrattive, agricole, forestali, della pesca, di bonifica, dei rifiuti e del turismo.
- Non risulta esauriente verificare la coerenza esterna del PGRA solo con i contenuti e gli obiettivi della legislazione comunitaria, in quanto, al fine di rafforzare la coerenza dell'azione pubblica sul territorio, è opportuno un confronto anche a livello dei principali strumenti di pianificazione e programmazione vigenti, tra i quali in particolare il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po ed i Programmi di Sviluppo Rurale.
- Le ricadute ambientali del Piano e gli aspetti innovativi che questo introdurrà nel quadro pianificatorio e programmatico in atto non sono valutabili pienamente alla luce dei documenti attualmente disponibili.
- Attualmente coesistono nel quadro normativo nazionale l'art. 68 del D.lgs. 152/2006 che esclude gli stralci del piano assetto idrogeologico dalla procedura di VAS, e il D.lgs. 49/2010 così come modificato dalla L. 97/2013 che prevede la verifica di assoggettabilità alla VAS per il solo PGRA, creando incertezza circa l'obbligo di sottoporre alla valutazione gli altri componenti della filiera pianificatoria relativa alla gestione del rischio alluvione. In tale contesto normativo si fa presente che la Regione Piemonte ha stabilito l'applicazione della procedura di VAS ai Programmi gestione dei sedimenti e ha invece escluso con l'art. 17 c. 9 della L.R. 56/1977 le varianti urbanistiche comunali di mero adeguamento al PAI dal medesimo procedimento.
- Il Piano in oggetto, pur non prevedendo attualmente interventi strutturali, definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti di regolazione dei corsi d'acqua, contenendo criteri o condizioni, ascrivibili agli interventi non strutturali, che potranno orientare e condizionare i successivi atti di approvazione di progetti stessi, nel senso di porre dei limiti in merito al tipo di attività o di progetto consentito in una determinata zona, oppure di includere condizioni da soddisfare per ottenere l'autorizzazione, oppure ancora di carattere vincolistico finalizzati a

salvaguardare determinate caratteristiche della zona interessata. La mancata previsione di interventi strutturali, a questo livello di pianificazione non sembra dirimente rispetto all'accertamento della necessità di valutazione, come richiamato nelle Linee-guida della Commissione europea per l'attuazione della Direttiva 2001/42/CE.

- Come evidenziato nel documento di verifica di assoggettabilità, le modifiche del regime idrologico e delle condizioni di deflusso dei corsi d'acqua, unitamente alle manipolazioni dell'alveo, determinando alterazioni delle portate liquide e solide, costituiscono il motore di significativi cambiamenti della morfologia fluviale e della struttura ecosistemica, con forti ripercussioni sulle comunità acquatiche e sulla qualità delle risorse idriche e influenzano lo stesso importante ruolo ecologico che svolgono i corsi d'acqua per il territorio.

- La documentazione predisposta per la presente fase di verifica non risulta esauriente, in particolare in merito ad origine e completezza dei dati di riferimento e pertanto sarebbe necessario approfondire con i soggetti competenti in materia ambientale sia gli aspetti conoscitivi alla base delle valutazioni del rischio, sia gli aspetti pianificatori e programmatici per la gestione del rischio.

- Il piano riguarda tutto il sistema idrografico regionale e pertanto interessa un gran numero di Aree naturali protette e di Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), di cui alla L.R. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". A tale proposito si segnala che fra i soggetti con competenza ambientale sono stati individuati solo i tre Enti di gestione delle aree protette del Po, mentre di fatto tutti gli Enti di gestione delle aree protette del Piemonte sono potenzialmente interessati dal PGRA. Inoltre sono state di recente approvate le Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 (D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014), vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività nel territorio regionale; esse sono costituite da una serie di disposizioni, articolate in buone pratiche, obblighi e divieti di carattere generale, efficaci per tutti i Siti della Rete Natura 2000, unitamente a disposizioni specifiche relative a gruppi di habitat costituenti tipologie ambientali prevalenti presenti in ciascun sito.

- Allo stato attuale di definizione del PGRA non è possibile prevedere se esso comprenderà o meno nuovi interventi strutturali tali da interferire con i Siti della Rete Natura 2000 e di conseguenza il PGRA dovrebbe essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza, di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e all'art. 44 della L.R. 19/2009, al fine di effettuare una valutazione adeguata in sede di pianificazione degli effetti complessivi dell'insieme delle azioni previste.

Si ritiene pertanto che nella valutazione circa la necessità di procedere alla fase di valutazione della VAS per il piano in oggetto, si debbano tenere in considerazione tutti i rilievi e le criticità sopra esposte. Qualora l'autorità competente decida di non procedere alla successiva fase di valutazione del piano, dovranno essere fornite indicazioni per risolvere le criticità evidenziate e previste le specifiche prescrizioni di seguito riportate:

1. Si dovrà prevedere l'applicazione della procedura di VAS agli altri componenti della filiera di pianificazione previsti in attuazione del Piano per la valutazione e gestione delle alluvioni, come annunciata negli elaborati ma non garantita dal quadro legislativo attuale in modo uniforme nell'intero distretto, con particolare riferimento alle fasi di revisione eventuale delle fasce anche in assenza di nuovi elementi strutturali, ed ai programmi di gestione dei sedimenti.

2. Si dovrà precisare l'origine e la consistenza dei dati che hanno consentito la revisione delle mappe di pericolosità e di rischio.

3. Si dovrà garantire di avere considerato nell'elaborazione delle mappe di pericolosità e di rischio gli impianti potenzialmente pericolosi, compresi quelli del ciclo del nucleare, nonché gli stabilimenti considerati "a rischio di incidente rilevante" ai sensi del D.Lgs. 334/1999 e riportati nello specifico elenco redatto in ottemperanza ai disposti della L.R. 32/1992, in aggiunta a quanto

individuato come “Impianti industriali ad elevato potenziale inquinante (IED – Industrial Emissions Directive)”.

4. Si dovrà considerare nella definizione delle mappe di rischio la presenza di siti contaminati ai sensi del D.Lgs. 152/2006, la cui ubicazione e le caratteristiche di pericolosità sono rilevabili dall'anagrafe regionale dei siti contaminati prevista dallo stesso decreto.

5. Si dovranno verificare i dati relativi alle Aree naturali protette ed ai Siti della Rete Natura 2000 sulla base delle informazioni contenute nel sito regionale <http://gis.csi.it/parchi/index.htm>, nel quale è anche resa disponibile la cartografia digitale.

6. Si dovrà verificare la compatibilità dei progetti con le disposizioni indicate nei Piani di gestione dei Siti Rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 19/2009.

7. Si dovrà verificare, per quanto concerne il sistema regionale delle aree protette (parchi naturali, riserve naturali, riserve speciali), la coerenza degli interventi previsti dal PGRA qualora interessino direttamente il territorio delle aree protette - rispetto alle finalità istitutive ed alle norme generali di tutela e salvaguardia stabilite agli artt. 7 e 8 della citata L.R. 19/2009; dovrà essere inoltre verificata la compatibilità con gli strumenti di gestione delle aree protette (Piani d'Area, Piani naturalistici).

8. Si dovrà aggiornare l'elenco delle aree protette contenuto nell'elaborato 3 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, predisposto nel periodo antecedente al 2010 in previsione della adozione del Piano;

9. Si dovranno monitorare gli effetti del PGRA secondo un programma che evidenzi il peso effettivo della applicazione di strategie di riqualificazione morfologica nella gestione delle alluvioni (obiettivo n. 4 e 5 di cui allo Schema di Progetto di Piano).

10. Tutti i progetti degli interventi previsti dal Piano e suscettibili di interferire, anche indirettamente, con i Siti della Rete natura 2000, dovranno essere sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e dell'art. 43 della citata L.R. 19/2009. La Valutazione d'Incidenza dovrà essere effettuata anche per gli interventi ricadenti al di fuori del confine del SIC/ZPS, qualora suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative su specie ed habitat.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il prosieguo di competenza e l'espressione del giudizio circa l'assoggettabilità o meno del piano in oggetto alla fase di valutazione della procedura di VAS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Salvatore Martino Femia